



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1502

Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione

Indice

1. DDL S. 1502 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1502	5
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	9
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 318(pom.) del 07/10/2025	10
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 321(pom.) del 14/10/2025	20
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 322(ant.) del 15/10/2025	32
1.4. Trattazione in consultiva	36
1.4.1. Sedute	37
1.4.2. Resoconti sommari	38
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	39
1.4.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 457(pom.) del 21/10/2025	40

1. DDL S. 1502 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1502

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione

Iter

23 ottobre 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1502

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Giorgio Maria Bergesio \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 28 maggio 2025)

[Mara Bizzotto \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 28 maggio 2025)

[Maria Cristina Cantu' \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 28 maggio 2025)

[Manfredi Potenti \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 28 maggio 2025)

[Stefania Pucciarelli \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 28 maggio 2025)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 maggio 2025**; annunciato nella seduta n. 308 del 27 maggio 2025.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI, PROCESSO CIVILE

[Articoli](#)

DEPOSITO DI ATTI (Art.1), UDIENZE CIVILI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Pierantonio Zanettin \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina il 7 ottobre 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [**2^a Commissione permanente \(Giustizia\)**](#) in sede redigente il 18 giugno 2025.

Annuncio nella seduta n. 317 del 18 giugno 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla [**2^a Commissione permanente \(Giustizia\)**](#) in sede referente il 23 ottobre 2025. Annuncio nella seduta n. 359 del 28 ottobre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1502

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1502

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STEFANI**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **CANTÙ**, **POTENTI** e **PUCCIARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2025

Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende modificare l'articolo 127-ter del codice di procedura civile, al fine di ripristinare l'ordinario principio di oralità per le udienze del rito civile. In particolare, si introduce la possibilità di trattazione scritta delle udienze civili esclusivamente su richiesta congiunta delle parti costituite.

Tale previsione rappresenta una deroga al modello prevalentemente cartolare delineato dalla riforma cosiddetta Cartabia, senza tuttavia comprometterne i principi ispiratori, poiché consente una gestione più flessibile e conforme alle specificità delle controversie.

La norma mira inoltre a valorizzare la partecipazione attiva degli avvocati e la funzione dinamica dell'udienza come momento essenziale del contraddittorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 127-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 127-ter. - (*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*) - L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza ».

2. All'articolo 128, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è soppresso.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59193

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 318(pom.) del 07/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025

318^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, sui quali la Commissione bilancio deve ancora esprimere il proprio parere.

Fa presente invece che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della 5a Commissione sul testo, nel quale esprime parere non ostativo condizionato - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - ad una riformulazione del comma 3 dell'articolo 12; informa pertanto che il relatore Rastrelli ha presentato l'emendamento 12.500 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) che recepisce tale condizione.

Avverte infine che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento 8.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 (n. 299)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 1° ottobre il senatore Rastrelli aveva preannunciato una proposta di parere favorevole sul Documento.

Si apre la discussione.

La senatrice LOPREIATO (M5S) rileva come lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame sia un provvedimento estremamente tecnico. Tuttavia pone all'attenzione della Commissione l'articolo 3 che modifica l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della

giustizia integrando l'Ufficio di Gabinetto con una segreteria del Capo di Gabinetto che opera alle sue dirette dipendenze, con una struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche. Per assicurare tale integrazione si provvede attraverso venti unità di personale che sono trasferite alle nuove strutture dall'Ispettorato Generale del Ministero della giustizia. In proposito segnala l'opportunità di procedere pertanto all'audizione del Capo dell'Ispettorato generale. In subordine, laddove tale audizione non fosse possibile, preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo rispetto a quello del relatore.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) preannuncia a sua volta la presentazione da parte del suo Gruppo di una proposta di parere, alternativo a quello del relatore, in cui si chiede di sopprimere l'articolo 3 dello schema di decreto in quanto non appare giustificabile una dotazione così ampia finalizzata a un ufficio di Gabinetto che, sempre di più somiglia a quello di un "ministro ombra". Questa impressione la si ricava da tutto quello che, dall'inizio della legislatura, è successo all'alta dirigenza del Ministero della giustizia che ha registrato una serie di dimissioni a catena a partire dal precedente Capo di Gabinetto. Chiede pertanto al governo quali siano le ragioni di questa nuova struttura. Il Gruppo del Partito Democratico ritiene in ogni caso indispensabile lasciare agli atti un parere alternativo che esprima tutte le riserve sullo schema di decreto in questione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), facendo proprie tutte le obiezioni avanzate dal senatore Bazoli, sottolinea come nell'articolo 3 sia ragguagliabile una vera e propria struttura parallela, appunto come quella di un "ministro ombra". Struttura che peraltro graverà pesantemente sulle risorse del bilancio pubblico, posto che ai collaboratori del Capo di Gabinetto saranno garantite le stesse competenze economiche già previste per la struttura di supporto del Ministro. Pur in assenza di risorse sufficienti, il Governo non bada a spese quando si tratta di appesantire gli apparati a sostegno di nuovi ministri, come nel caso del neo istituito Dipartimento per il Sud, per il quale sono stati nominati nuovi dirigenti come sta accadendo nel caso in esame. Ritiene pertanto indispensabile avere chiarimenti dal Governo.

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), con riferimento alla richiesta di audizione della senatrice Lopreiato, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade la prossima settimana.

Il vice ministro SISTO si riserva di fornire chiarimenti richiesti nella seduta di domani.

Il [PRESIDENTE](#) giudica non necessario procedere ad audizioni in questa fase del procedimento ed avverte che nella seduta di domani si procederà alla votazione del parere sullo schema di decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXLIV, n. 1 - Allegati I e II) Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), facente funzioni di relatore, in sostituzione del senatore Sisler, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere alla 5ª Commissione. Nella Nota introduttiva si precisa che il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), in attesa della riforma del quadro della normativa contabile, ha sostituito, potenziandolo, il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Il DPFP costituisce l'atto propedeutico alla presentazione della manovra finanziaria per il triennio 2026-2028; la manovra sarà quindi prima cristallizzata nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), da trasmettere alla Commissione europea entro la scadenza del 15 ottobre e, poi, dettagliata nel disegno di legge di bilancio che sarà presentato al Parlamento. Con riferimento alle azioni previste in materia di giustizia il documento specifica che si continua a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e per consolidare e proseguire l'azione riformatrice dopo il 2026, in linea con quanto previsto nel Piano. In tale contesto, l'Esecutivo ha operato per assicurare la riduzione dell'arretrato civile e del *disposition time* in vista degli obiettivi fissati dal PNRR per il 2026. In particolare, in ambito civile, riguardo all'obiettivo 2026 (che prevede la riduzione del 90 per cento delle cause pendenti al 31 dicembre 2022), al primo semestre 2025 si è registrata una riduzione dei procedimenti civili pendenti presso Tribunali e Corti di Appello pari, rispettivamente, all'81,0 per cento e all'80,0 per cento.

In riferimento al *disposition time* e agli obiettivi previsti entro giugno 2026 (che fissano la riduzione dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti contenziosi civili del 40 per cento e di quelli penali del 25 per cento), si è registrata, rispetto al 2019, una riduzione a giugno del 2025 del 27,7 per cento nel settore civile e del 28,0 per cento a dicembre 2024 in quello penale. Per rafforzare tali tendenze positive e consolidarle a livello territoriale, sono state adottate specifiche misure per accelerare la definizione dei procedimenti civili pendenti. Tra le misure introdotte, in particolare, si ricordano: l'assegnazione di magistrati, addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile; l'applicazione straordinaria di magistrati a distanza, su base volontaria, per la definizione da remoto di procedimenti civili; il potenziamento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. Per quanto riguarda poi la riforma del processo civile e l'attuazione della riforma del procedimento fallimentare, nel Documento si evidenzia che nel corso del 2025, nell'ambito dell'Osservatorio permanente sull'efficienza degli strumenti e delle misure disciplinate dal Codice della crisi d'impresa, è stata finalizzata l'attività di raccolta di elaborazione dei dati e dei contributi necessari per la predisposizione della relazione del Ministro della giustizia al Parlamento sull'efficacia degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sono stati predisposti i contenuti utili al prossimo aggiornamento del decreto contenente le indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento e per la conduzione dei negoziati, nell'ambito della composizione negoziata e le disposizioni attuative sulla formazione e la costituzione degli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata.

Con riferimento al tema della riduzione del sovraffollamento delle carceri, è stata disposta la realizzazione di nuove strutture e l'ampliamento di quelle esistenti attraverso un Programma di interventi da attuare nel periodo 2025-2027. Esso permetterà di aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario, migliorando al contempo le condizioni degli istituti e contrastando in modo strutturale il fenomeno del sovraffollamento. Per le finalità indicate sarà anche potenziato il contingente di personale dedicato. L'azione del Governo inoltre è volta a rendere più rigorose e rapide le procedure di valutazione relative alla liberazione anticipata, anche attraverso l'informatizzazione del fascicolo personale del detenuto, e nonché a migliorare la riabilitazione dei detenuti con dipendenza da stupefacenti o alcol, con l'obiettivo di prevedere modalità esecutive della pena maggiormente idonee alle specifiche esigenze socio-riabilitative di tali soggetti.

Per quanto riguarda i provvedimenti legislativi collegati alla manovra finanziaria per il settore della giustizia il Documento elenca i seguenti disegni di legge: Revisione delle circoscrizioni giudiziarie; Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (A.S. 1519, attualmente in corso d'esame in Commissione); Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; Nuove disposizioni in materia di magistratura onoraria; Disposizioni di interesse del Ministero della giustizia per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024; Stabilizzazione del personale assunto dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR; Sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale applicati alla giustizia; Delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento forense (disegno di legge già assegnato alla Camera dei deputati).

Nel rinviare al Dossier predisposto dal Servizio Studi per un dettagliato esame del Documento, segnala infine che l'Allegato I al Documento reca la Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente che contiene anche gli stanziamenti di spesa che interessano il Ministero della giustizia. Inoltre, nell'Allegato II che reca la Relazione sull'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, è contenuto uno specifico focus relativo all'Indice di efficienza della Giustizia Civile. Per quanto di competenza propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede di poter procedere alla votazione nella seduta di domani, al fine di poter approfondire il documento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con

osservazione sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante disposizioni finalizzate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, a rimuovere gli ostacoli regolatori e di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Il disegno di legge, di iniziativa del Governo, si compone di 9 articoli, suddivisi in tre capi: il capo I (articoli da 1 a 3) reca disposizioni in materia di servizi pubblici locali, il capo II (articoli 4 e 5) reca disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo e il capo III (articoli da 6 a 9) introduce ulteriori disposizioni proconcorrenziali. In relazione alle competenze della Commissione giustizia, segnala in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 2, che reca una disciplina sanzionatoria per la violazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro all'ente locale che non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito internet istituzionale. La medesima sanzione è applicata all'ente locale che non abbia adottato l'atto di indirizzo richiesto dall'articolo 1 del disegno di legge per il caso di andamento gestionale insoddisfacente di un servizio affidato, per cause dipendenti dall'attività del gestore del servizio. In caso di incompletezza della suddetta relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l'ANAC richieda le necessarie integrazioni; l'articolo 6, comma 1, lettera a) che introduce una nuova fattispecie incriminatrice all'interno dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 204/2015, attraverso l'aggiunta del nuovo comma 1-*bis* che punisce l'impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute. Tale condotta è sanzionata con le medesime pene prescritte dal precedente comma 1 dell'articolo 3 (che punisce chiunque produca, detenga per il commercio o ponga in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possano essere dannosi per la salute umana) ossia con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. Al riguardo, poiché il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 204 del 2015 prevede una riduzione di pena per le condotte di cui al comma 1 del medesimo articolo commesse per colpa, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di specificare, al medesimo comma 2, se prevedere la punibilità a titolo di colpa anche nel caso del reato di cui al comma 1-*bis*. L'articolo 6, comma 1, lettera b), che sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 204 del 2015 in materia di violazione degli obblighi dei distributori di cosmetici introducendo le seguenti modifiche: il comma 1 trasforma l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro, stabilita per le condotte ivi già previste di mancata verifica in una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; il comma 2 applica la stessa sanzione amministrativa anche a chiunque, fuori dai casi previsti dal precedente articolo 3 citato, impieghi a livello professionale un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura. L'articolo 6, comma 1, lettera c), che innova la disciplina sanzionatoria inerente alla violazione dei divieti di utilizzo all'interno dei prodotti cosmetici di specifiche sostanze ritenute vietate ovvero soggette a restrizioni. Nello specifico, la norma in novella l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 204/2015, prevedendo, salvo che i fatti integrino una delle fattispecie di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e salvo che i fatti costituiscano più gravi reati, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 2.000 a euro 15.000, per colui che impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 1223/2009 ovvero immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze di cui al predetto allegato II; l'articolo 6, comma 1, lettera d), che introduce una nuova fattispecie incriminatrice nell'ambito della disciplina che sanziona la violazione degli obblighi di etichettatura e di dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici. Si introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 13 del decreto legislativo n. 204 del 2015 che sanziona con la pena dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del soggetto responsabile che immetta

sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante attività biocida (così come definita dal Regolamento UE n. 528/2012), non correlata alla definizione di prodotto cosmetico; si introduce altresì un nuovo comma 1-ter al medesimo articolo 13 che sanziona con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000 chi immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura vantante attività terapeutica o di profilassi; l'articolo 6, comma 2, che modifica la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. La novella di cui alla lettera a) introduce una sanzione penale - arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro - per il caso in cui l'impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, di un prodotto biocida autorizzato, o l'impiego di un prodotto biocida non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente. La novella di cui alla lettera c) introduce quindi la medesima sanzione penale - arresto fino a tre mesi e ammenda da 1.000 a 10.000 euro - per il caso in cui l'impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, di un presidio medico-chirurgico autorizzato, o l'impiego di un presidio medico-chirurgico non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente; l'articolo 9, che interviene sulla disciplina in materia di società tra professionisti, modificando i requisiti relativi alla consistenza della compagine sociale costituita dai soci con la qualifica di professionisti all'interno della persona giuridica. Nello specifico, la disposizione in commento prevede che una società può ottenere la qualifica di società tra professionisti se il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto, senza che su ciò influiscano eventuali patti sociali o parasociali derogatori delle regole previste dal modello societario prescelto. A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina, dunque, il requisito della maggioranza dei due terzi è riferito, in via alternativa, al numero di soci che possiedono la qualifica di professionista oppure alla partecipazione dei professionisti al capitale sociale. Inoltre, si prevede che il venir meno della consistenza sociale appena delineata rappresenta causa di scioglimento della società: in questo caso il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la partecipazione sociale dei professionisti sia ristabilita nel termine perentorio di sei mesi. Per quanto di competenza, propone l'espressione di un parere favorevole con l'osservazione già illustrata relativa all'articolo 6, comma 1, lettera a).

In relazione agli emendamenti presentati, segnala per i profili di competenza della Commissione giustizia tutte le proposte che incidono sull'articolo 6 del provvedimento che reca disposizioni in materia sanzionatoria. Su tali proposte, che incidono sul merito del provvedimento, non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazione sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, è approvata.

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico,

televisivo e multimediale

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Esame congiunto. Parere non ostativo)

La senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, ai fini dell'espressione del parere all'8ª Commissione.

Per le parti di competenza della commissione Giustizia segnala: l'articolo 1 che, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 208 del 2021, definisce la figura dell'"influencer" e stabilisce che tali soggetti, i quali esercitano un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sono sottoposti alla giurisdizione nazionale, secondo criteri definiti con apposito provvedimento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in conformità alla normativa dell'Unione europea; l'articolo 8 che, nel ridefinire le norme sulla composizione del consiglio di amministrazione della RAI, sostituendo il comma 18 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 208 del 2021, stabilisce che nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui al comma 10 del medesimo articolo 63, ovvero per giusta causa o gravi violazioni di legge, la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea e acquista efficacia previo parere favorevole dei due terzi dei membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; l'articolo 9 che, inserendo un articolo 64-bis al decreto legislativo n. 208 del 2021, stabilisce che al fine di garantire una gestione più efficace, trasparente e sostenibile delle società partecipate, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è autorizzata a cedere quote delle proprie partecipazioni in società controllate, mantenendo comunque, per quanto riguarda le società non quotate, il controllo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-C-RE) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere, rilevando come la maggioranza, invece di preoccuparsi di riformare la RAI dovrebbe intanto farla funzionare a normativa invariata: come è tristemente noto, infatti, attualmente il consigliere anziano deve svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI in quanto risulta impossibile per la Commissione di vigilanza nominare un presidente effettivo, poiché la maggioranza stessa per contrasti interni non si presenta in Commissione, bloccando i lavori. In proposito sottolinea che il *quorum* di garanzia previsto dalla normativa vigente in relazione alla nomina del Presidente assicura che la RAI non si trasformi completamente in un megafono della maggioranza, ma assicuri una informazione pluralista e non manipolata a fini di propaganda politica. Già adesso l'informazione del servizio pubblico è fortemente condizionata dalla comunicazione politica della maggioranza con effetti disastrosi sul piano degli ascolti.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) dichiarando di condividere tutte le osservazioni avanzate dal senatore Scalfarotto, annuncia sin d'ora il voto contrario sulla proposta di parere non ostativo, sottolineando che farà presenti nella sede del merito tutte le obiezioni sul provvedimento in esame. Non solo, come più volte denunciato dalla Presidente della Commissione di vigilanza RAI, non si riesce a nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione per un dissidio interno alla maggioranza, ma nel provvedimento non c'è nulla sul necessario recepimento dei principi del *freedom act* europeo nel nostro ordinamento e le risorse destinate alla concessionaria pubblica radiotelevisiva rimangono ancora molto incerte, quando invece sarebbe necessaria una continuità del finanziamento. Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la

proposta di parere non ostativo è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1434) Cristina TAJANI e altri. - Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento

(Discussione e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, finalizzato a rafforzare le misure anticipatorie della crisi da sovraindebitamento e la tutela del soggetto debitore attraverso la creazione di un sistema di servizi di consulenza sul debito, articolato a livello territoriale, e della valutazione preventiva della capacità di rimborso del finanziamento da parte del soggetto finanziato, utile ad evitare la perdita di reddito e l'erosione del patrimonio in conseguenza della situazione di crisi da sovraindebitamento. Il Capo I (articoli 1-3) reca disposizioni generali. Nello specifico ai sensi dell'articolo 1 la finalità dell'intervento legislativo è il rafforzamento della tutela del soggetto debitore. Tale tutela si realizza attraverso la promozione di un sistema di servizi professionali e gratuiti, articolata a livello territoriale, per fornire supporto qualificato ai debitori e di valutazione preventiva della capacità di rimborso con l'obiettivo di evitare la concessione di credito insostenibile e di evitare al debitore la perdita di reddito e l'erosione del patrimonio in conseguenza della crisi da sovraindebitamento (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 1 definisce con chiarezza l'ambito soggettivo di applicazione, identificandolo in tutti i soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nota come "legge sul sovraindebitamento". L'articolo 2 reca le definizioni: con "crisi da sovraindebitamento" si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile del debitore che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; con "creditori pubblici qualificati" si intendono l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione; infine con "servizi di consulenza sul debito" si intendono i servizi indipendenti e professionali messi a disposizione dei consumatori che incontrano, o potrebbero incontrare, difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari, erogati gratuitamente a favore del debitore. L'articolo 3 istituisce presso la Banca d'Italia la piattaforma telematica "Debito sostenibile", strumento digitale di prevenzione delle situazioni di potenziale crisi da sovraindebitamento. La piattaforma è concepita per promuovere una cultura dell'autovalutazione finanziaria, consentendo ai cittadini di monitorare la propria posizione debitoria e di prevenire l'insorgere di crisi con congruo anticipo.

La piattaforma ha il compito di individuare le tipologie di *rating*, graduate a seconda del grado di solvibilità del singolo e di rilasciare, attraverso apposita certificazione telematica, il valore di *rating* associato a ciascun soggetto interrogante.

Il Capo II (articoli 4-9) è rubricato "Servizi di consulenza sul debito".

L'articolo 4 delinea le caratteristiche generali dei servizi di consulenza sul debito, che devono essere erogati nel rispetto dei principi di indipendenza, professionalità, gratuità per il fruitore e universalità di accesso. L'assistenza mira a garantire al soggetto finanziato la piena comprensione dei rischi connessi alla stipula di un contratto di credito e a sviluppare una consapevolezza critica del rapporto tra la propria situazione patrimoniale e la capacità di rimborso del debito. La copertura dei costi del servizio di consulenza sul debito è garantita dall'utilizzo di fondi pubblici e privati erogati dalle principali categorie di creditori dei soggetti sovraindebitati, quali banche, intermediari finanziari e gestori delle scommesse e del gioco d'azzardo. La definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del corrispettivo relativo allo svolgimento dell'attività di consulenza è demandata ad annuali decreti del Ministero della giustizia. L'articolo 5 introduce l'istituto dell'"Organismo di consulenza sul debito" (OCD) e ne stabilisce la struttura, i requisiti per la partecipazione e le modalità di iscrizione in un registro ufficiale. La disposizione demanda la costituzione degli "Organismi di Consulenza sul debito" agli attuali Organismi di composizione della crisi (OCC). Gli Organismi di consulenza sul debito, una volta costituiti, devono essere iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della giustizia, che è lo stesso registro già previsto per gli organismi di composizione della crisi. Le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, insieme alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti saranno definite tramite un regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto

con il Ministro del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6 del disegno di legge disciplina specificamente le competenze dell'organismo di consulenza sul debito e definisce le caratteristiche della convenzione che tale organismo può stipulare con gli enti del Terzo settore per l'erogazione dei servizi di consulenza sul debito. Gli enti convenzionati sono tenuti a offrire servizi di consulenza personalizzata e multidisciplinare, che includano assistenza tecnica, giuridica e psicologica, per quei soggetti che stanno incontrando, o che potrebbero incontrare con un elevato grado di certezza, difficoltà nel rispettare impegni finanziari già assunti o derivanti da nuove forme di finanziamento. L'articolo 6 (comma 4) introduce inoltre uno specifico obbligo per il creditore che eroga il finanziamento, il quale deve indirizzare preventivamente il soggetto da finanziare o già finanziato verso i servizi di consulenza sul debito offerti dagli enti del Terzo settore convenzionati. L'articolo 7 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero della giustizia, il «Fondo per la tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento», con una dotazione finanziaria annuale fissata a 200 milioni di euro, la cui copertura è assicurata tramite le maggiori entrate previste dall'articolo 13. L'articolo 8 introduce nuove disposizioni relative all'utilizzo dei servizi di consulenza sul debito nelle fasi successive all'emersione della crisi, in particolare durante le procedure di composizione della crisi. L'articolo 9 istituisce una sezione dedicata ai consulenti sul debito nell'albo unico dei consulenti finanziari, previsto dall'articolo 31 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998). Devono essere iscritti in questa sezione gli enti del Terzo settore che per statuto erogano servizi di consulenza sul debito. Si prevede che un rappresentante delle associazioni rappresentative di questi enti del Terzo settore possa assistere alle riunioni dell'Organismo di vigilanza (comma 1). L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo si occupa dell'iscrizione, previa verifica dei requisiti necessari, della cancellazione dall'albo secondo le ipotesi stabilite dalla CONSOB, e svolge ogni altra attività di tenuta dell'albo (comma 2). Il comma 3 demanda a un successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la CONSOB, la definizione dei requisiti di indipendenza e professionalità per l'iscrizione degli enti del Terzo settore in questa sezione.

Il Capo III, rubricato "Strumenti per l'utilizzo consapevole degli strumenti di debito", consta del solo articolo 10, il quale disciplina l'istituzione del «Bilancio familiare». Ai sensi del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una commissione, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante delle associazioni degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale in base al numero degli aderenti (individuate in attuazione degli articoli 59 e 64 del codice del Terzo settore), un rappresentante della CONSOB, un rappresentante della Banca d'Italia e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il compito di questa commissione è definire le linee guida per la costruzione e l'individuazione degli elementi base del Bilancio familiare. Il Capo IV (articoli 11 e 12) delinea le norme relative alla tutela anticipatoria dell'unica abitazione di proprietà del debitore. L'articolo 11 introduce gli Strumenti operativi di tutela anticipatoria, applicabili in presenza di debiti garantiti da ipoteche gravanti sull'unico immobile di proprietà del debitore. Per facilitare il raggiungimento di un accordo con il creditore e per il regolare adempimento degli impegni, il debitore ha il diritto di accedere al «Fondo salva casa», anche con l'assistenza dell'ente del Terzo settore. L'articolo 12 disciplina il «Fondo salva casa», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1502) Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione

(Discussione e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che modifica l'articolo 127-ter del codice di procedura civile al fine di ripristinare l'ordinario principio di oralità per le udienze del rito ordinario di cognizione, valorizzando così la partecipazione attiva degli avvocati e la funzione dinamica dell'udienza come momento essenziale del contraddittorio. L'articolo

unico, al comma 1, riscrive completamente l'articolo 127-ter del codice di procedura civile stabilendo che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti esclusivamente le istanze e le conclusioni, ma tale sostituzione è ammessa solo se ne fanno richiesta congiunta tutte le parti costituite. La norma esclude inoltre tale possibilità di sostituzione quando la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice è necessaria, o quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Ricorda che, nel testo vigente dell'articolo 127-ter, l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte solo se non richiede la presenza di soggetti terzi (diversi da difensori, parti, pubblico ministero e ausiliari del giudice). Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Questo meccanismo prevede una certa flessibilità, consentendo potenzialmente al giudice di disporre la trattazione scritta laddove non vi siano richieste specifiche. Con le modifiche proposte dal disegno di legge, invece, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (contenenti le sole istanze e conclusioni) è ammessa solo se ne fanno richiesta tutte le parti costituite, oltre alla condizione che l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi. In sintesi, il disegno di legge rende il consenso congiunto di tutte le parti una condizione necessaria e vincolante per optare per la trattazione scritta. Se il giudice opta per la sostituzione dell'udienza, egli deve assegnare un termine perentorio per il deposito delle note non inferiore a quindici giorni, salvo la possibilità di abbreviarlo in caso di particolari ragioni di urgenza di cui deve dare atto nel provvedimento; il giudice deve poi provvedere entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine. Qualora nessuna delle parti depositi le note nel termine assegnato, il giudice è tenuto ad assegnare un nuovo termine perentorio o a fissare udienza; se anche in questa seconda fase le note non vengono depositate o se non vi è comparizione all'udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. A livello procedurale, il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato a tutti gli effetti la data di udienza, e il provvedimento depositato entro il giorno successivo a tale scadenza si considera letto in udienza. In proposito rammenta che in base al vigente articolo 127-ter del codice di procedura civile con il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza, è prevista la possibilità che ciascuna parte costituita possa opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione. Il giudice è poi tenuto a provvedere su tale opposizione con decreto non impugnabile. Inoltre, la disposizione prevede che nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice è tenuto a revocare il provvedimento e a fissare l'udienza pubblica. Nel testo dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile proposto dal provvedimento in esame l'opposizione unilaterale è completamente eliminata. Dal momento che la trattazione scritta è ammessa solo su richiesta congiunta e unanime delle parti, viene meno evidentemente la necessità per una singola parte di opporsi. Per coordinamento l'articolo unico, al comma 2, dispone anche la soppressione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 128 del codice di procedura civile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito di specificare al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 204 del 2015 se, anche nel caso del reato di cui al comma 1-bis, introdotto con il provvedimento in esame, è prevista la punibilità a titolo di colpa, in quanto il citato comma 2 dell'articolo 3 prevede già una riduzione di pena per le condotte di cui al comma 1 del medesimo articolo commesse per colpa.

In relazione agli emendamenti esprime parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1519](#)

Art. 12

12.500

Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.".

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 321(pom.) del 14/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025
321^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO
indi del Vice Presidente
SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 ([n. 299](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che erano rimasti in sospeso i chiarimenti del Governo in relazione ad alcune richieste avanzate nel corso della discussione generale.

Il vice ministro SISTO, intervenendo in replica, precisa che nelle scorse sedute erano intervenuti i senatori Lopreiato, Bazoli e Scalfarotto, per chiedere chiarimenti in ordine all'articolo 3 dello schema di decreto in esame. In via preliminare, ritiene del tutto fisiologico all'inizio di ogni legislatura si proceda ad una revisione degli assetti organizzativi degli uffici di diretta collaborazione e delle varie articolazioni ministeriali, in una logica di efficacia dell'azione amministrativa, anche alla luce di un nuovo indirizzo politico. Dall'avvio dell'attuale legislatura, i Ministeri che hanno adottato provvedimenti di riorganizzazione sono stati otto, su un totale di più della metà dei Ministeri con portafoglio, che sono quindici, ed ulteriori iniziative risultano attualmente in fase avanzata di approvazione. Rilevo che non tutti questi interventi sono passati dal parere delle commissioni parlamentari, in ragione della diversa natura degli atti normativi adottati per emanarli. Oltre all'Atto del Governo oggi in esame relativo al Ministero della giustizia, le Camere hanno infatti esaminato gli schemi del decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, del Ministero dell'università e della ricerca e, di recente, quello del Ministero della salute. Parimenti sono stati esaminati Atti del Governo che prevedono riorganizzazione a livello dipartimentale e di direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Inoltre, con la forma più

semplificata del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono state adottate misure di riorganizzazione anche da parte, tra gli altri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito ricorda che, nella passata legislatura, analoghe modifiche erano state introdotte tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in relazione al Ministero della giustizia. Nel merito del provvedimento in esame, sottolinea che da un lato si tratta di contenuti largamente vincolati dalla fonte primaria di natura legislativa e dall'altro che non vi è necessità di maggiori stanziamenti sotto il profilo delle risorse finanziarie. Per attuare tali misure, infatti, ci si avvarrà di autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente o attraverso misure di riorganizzazione interna degli Uffici.

Con riferimento alla direzione generale per la valutazione delle politiche pubbliche, si tratta dell'attuazione di una previsione contenuta nella legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) e nel decreto-legge n. 75 del 2023 adottato nel quadro del potenziamento, in seno a ciascun Ministero, delle strutture di supporto all'organo di indirizzo politico nelle funzioni di analisi e programmazione della spesa per il settore di competenza, tanto più nella delicata fase di attuazione del PNRR.

In relazione poi all'incremento di 20 unità della dotazione organica di personale amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto essa è compensata dalla riduzione dell'organico dell'Ispettorato generale (da 145 a 125 unità). Si tratta di una misura di riorganizzazione di due Uffici che sono entrambi di diretta collaborazione, senza mutare la dotazione organica complessiva e ciò a fronte di interventi di riorganizzazione dei regolamenti di altri Ministeri che appaiono invece prevedere incrementi netti della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione.

Nel caso dell'articolo 3, la variazione è meramente interna e si rende opportuna in una logica di efficienza generale, in funzione dei diversi carichi di lavoro riscontrati in concreto tra i due uffici. Essa non avrà impatto sulle importanti funzioni istituzionali dell'Ispettorato generale, anche in ragione dello sviluppo delle modalità lavorative a distanza da parte degli ispettori. In tal senso, la previsione di ridurre di una unità il numero dei dirigenti dell'ispettorato e di istituire contestualmente la figura del capo della segreteria del Capo di Gabinetto appare in stretta coerenza con il potenziamento dell'Ufficio di gabinetto, in ragione dei più gravosi compiti di supporto e di coordinamento della stessa segreteria. Anche in questo caso l'operazione avviene ad invarianza finanziaria.

Sottolinea, quanto agli aspetti organizzativi, la peculiarità degli assetti istituzionali in cui opera il Ministero della giustizia, la cui natura di organo del Governo si colloca all'interno di un sistema in cui operano direttamente una pluralità di soggetti di primario rango costituzionale. Sottolinea infine che la complessità della struttura del Ministero della giustizia, richiede un costante aggiornamento dell'adeguatezza dell'organizzazione delle articolazioni ministeriali preposte al servizio dell'autorità politica, al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni di coordinamento e supporto alle attività di Governo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra la proposta di parere alternativo presentata dal suo Gruppo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), che prevede l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla soppressione dell'articolo 3 dello schema di decreto: infatti, i chiarimenti forniti dal Governo non sono sufficienti a superare le obiezioni rispetto a tale disposizione che rimane incomprensibile sotto diversi profili. In primo luogo, l'intervento di riorganizzazione del tutto ingiustificatamente assegna venti unità di personale all'Ufficio di Gabinetto diminuendo per equivalente le risorse assegnate all'Ufficio dell'Ispettorato generale. In secondo luogo, non è chiaro per quale motivo debba essere rafforzata, anche attraverso premialità economiche, una struttura quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro a detrimento di altri uffici del ministero. Questa riorganizzazione appare tuttora priva di motivazione e, sebbene sulla carta sia previsto un incremento delle funzioni, l'aumento delle competenze dà luogo ad una concentrazione di poteri del tutto criticabile ed ingiustificabile anche alla luce dei numerosi avvenimenti che hanno connotato l'operato di questa struttura. Per questi motivi, annuncia il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, invitando la Commissione ad aderire al parere alternativo del suo Gruppo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) chiede di poter disporre del tempo necessario per valutare le

risposte del Governo. In caso contrario, ribadisce le perplessità già espresse più volte in precedenza in relazione all'articolo 3 del provvedimento.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) rileva come i chiarimenti forniti dal Governo non siano coerenti con le richieste formulate nelle scorse sedute. In particolare, infatti, era stato richiesto di chiarire le ragioni alla base dell'aumento di organico dell'Ufficio di Gabinetto nonché le motivazioni più generali della riorganizzazione proposta, anche con riguardo all'aumento del trattamento economico per la sola figura del Capo di Segreteria del Capo di Gabinetto. Quanto all'attività complessiva degli uffici dei dipartimenti del Ministero la legislatura si sia caratterizzata per le numerose dimissioni da parte di dirigenti apicali, con un progressivo accentramento di potere nel Capo di Gabinetto. Tali perplessità sono alla base della proposta alternativa presentata dal Gruppo del Partito democratico (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna) che prevede un parere non ostativo condizionato alla soppressione dell'articolo 3 dello schema di decreto, che introduce un intervento di riorganizzazione del tutto irrazionale e che rischia di tradursi in un ampliamento di poteri degli apparati centrali a prevalente valenza politica. Esprime pertanto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*) dichiara il voto convintamente favorevole di Fratelli d'Italia su una proposta di modifica di tipo tecnico-organizzativo, che rafforza alcune strutture che già svolgono un ruolo importante all'interno dell'amministrazione.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole presentata dal relatore è approvata. Risultano conseguentemente preclusi i pareri alternativi presentati dal Gruppo del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle.

IN SEDE REFERENTE

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine è stato presentato un solo subemendamento all'emendamento del relatore 10.0.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Avverte quindi che nelle sedute già convocate per la giornata di domani si potrà dare avvio alle votazioni degli emendamenti, se la Commissione bilancio nella giornata odierna renderà il prescritto parere.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), fa presente che essendo subentrato nella funzione di relatore in luogo del senatore Berrino, ritiene opportuno ritirare gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.27, 1.32, 1.34, 1.45, 2.2, 2.13, 7.1, 11.24 e 17.0.1.

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*) e il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*) aggiungono la propria firma agli emendamenti richiamati dal senatore Rastrelli per il Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione ([n. 303](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n.91. Esame e rinvio)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*), relatore, illustra lo schema di decreto-legislativo in titolo, adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2024 e sul quale la Commissione giustizia è chiamata a rendere parere entro il 16 novembre 2025, volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Il citato regolamento, unitamente alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, costituisce parte del cosiddetto *e-evidence package* dell'Unione europea. È opportuno rammentare che l'articolo 31 del regolamento fissa nella data del 18 agosto 2025 il termine entro il quale gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione: l'autorità o le autorità competenti per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; l'autorità o le autorità competenti per la ricezione delle notifiche e per l'esecuzione degli ordini per conto di un altro Stato membro; l'autorità o le autorità competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari degli ordini; le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC-PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione in conformità dell'articolo 27 del regolamento medesimo. Passando al merito, l'articolo 1 stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto, precisando che lo stesso si limita a fissare le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, in particolare provvedendo all'individuazione delle autorità indicate dal citato articolo 31 del regolamento. L'articolo 2 - in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 della legge n. 91 del 2025- disciplina la procedura per l'emissione degli ordini europei di produzione, stabilendo la competenza del pubblico ministero e del giudice che procede in relazione all'emissione di un ordine europeo di produzione di prove elettroniche, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale (comma 1). Secondo un modulo comune nel codice di rito, si prevede che l'ordine di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori (comma 2). Prima dell'esercizio dell'azione penale e quindi nel corso delle indagini preliminari, la competenza ad emettere l'ordine di produzione è invece ripartita tra il giudice ed il pubblico ministero, a seconda della natura dei dati oggetto del provvedimento. Nel caso in cui ricorra un caso di emergenza si stabilisce che nel corso delle indagini preliminari procedano ufficiali di polizia giudiziaria prima dell'intervento del pubblico ministero. Nei casi di emergenza, quindi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono emettere un ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato immediatamente efficace, trasmettendolo quindi, entro quarantotto ore, al pubblico ministero presso il giudice competente, il quale dovrà decidere sulla convalida entro le quarantotto ore successive con decreto motivato. L'assenza di convalida nel termine stabilito darà luogo alla revoca immediata dell'ordine, con immediata comunicazione al destinatario e conseguente inutilizzabilità dei dati eventualmente acquisiti, che dovranno essere cancellati (comma 4). Al fine di garantire l'attività di coordinamento rimessa al procuratore generale presso la Corte d'appello ed al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si prevede che quando l'ordine europeo di produzione è emesso in relazione a una serie di gravi delitti copia del certificato attraverso cui è trasmesso l'ordine di produzione (EPOC) è trasmessa agli stessi (comma 5). La conoscenza alle parti ed ai difensori viene rimessa alla disciplina del codice di rito (comma 6). Infine, si prevede la sanzione dell'inutilizzabilità per i dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal Regolamento e dal decreto in esame (comma 7). L'articolo 3 è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento in materia di ordini europei di conservazione, dando attuazione ai principi di delega di cui dall'articolo 19, comma 2, lettere a) e d), della legge di delegazione europea 2024. In particolare, il comma 1 procede all'individuazione delle autorità competenti per l'emissione degli ordini europei di conservazione di prove elettroniche, ovvero il giudice e il pubblico ministero, nell'ambito delle attribuzioni loro riservate dal codice di procedura penale. La designazione delle autorità competenti è stata disposta in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1543, che richiede l'emissione di un ordine di conservazione da parte di un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un

pubblico ministero competente nel caso interessato. Il comma 2 delinea il riparto di competenze tra giudice e pubblico ministero circa l'emissione dell'ordine europeo di conservazione. Al giudice competente a decidere sul merito del procedimento penale è attribuita la competenza principale all'emissione di un ordine europeo di conservazione, che può però essere esercitata solo su richiesta proveniente dal pubblico ministero, ovvero dalla persona sottoposta alle indagini, dall'imputato, dalle parti private o dai rispettivi difensori; a sua volta la richiesta del p.m. può essere stata sollecitata da un'istanza della persona offesa o del suo difensore. La competenza è invece attribuita in via esclusiva al pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale, fatta salva la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 3 in esame. Il comma 3 prevede una procedura speciale d'urgenza da applicarsi nei casi di emergenza che si verifichino nel corso delle indagini preliminari. In tal caso l'ordine di conservazione può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, che tuttavia hanno l'obbligo di trasmetterlo al p.m. entro 48 ore per la decisione circa la convalida, che deve avvenire entro 48 ore dalla sua ricezione tramite decreto motivato. In assenza di convalida, la revoca dell'ordine e la relativa comunicazione al destinatario dell'ordine stesso sono immediate. Il comma 4 prevede la trasmissione di una copia dell'EPOC-PR (certificato di ordine europeo di conservazione) al fine di assicurare l'attività di coordinamento investigativo demandata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello, ciascuno per le rispettive competenze. L'articolo 4 dà attuazione dei criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lettera a) e lettera d) della legge di delegazione europea 2024 (legge 91/2025). Più nel dettaglio, il comma 1 prevede due diverse modalità di emissione accelerata degli ordini di produzione a seconda della natura dei dati che essi concerno, cui si può fare ricorso quando ricorrono ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari. Le due procedure si svolgono secondo modalità analoghe: in entrambi i casi l'ordine di produzione emesso con procedura accelerata non è immediatamente efficace, ma lo diventa solo a seguito di convalida da parte dell'organo incaricato. La prima procedura concerne i dati sul traffico e i dati relativi al contenuto. In tal caso l'ordine di produzione è emesso dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari, cui l'ordine dev'essere trasmesso entro 24 ore dall'emissione. Solo una volta accertata la conformità dell'ordine alle condizioni di emissione entro le successive 48 ore, il g.i.p. può convalidare l'ordine e quindi trasmettere il relativo certificato (EPOC) (lettera a)). La seconda procedura concerne i dati relativi agli abbonati e i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente. In tal caso l'ordine di produzione è emesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero, cui l'ordine dev'essere trasmesso entro 24 ore dall'emissione. Solo una volta accertata la conformità dell'ordine di produzione alle condizioni di emissione entro le successive 48 ore, il pubblico ministero può convalidare l'ordine e quindi trasmettere il relativo certificato (EPOC). Il comma 2 predispone una simile procedura accelerata per l'emissione dell'ordine europeo di conservazione quando ricorrono ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari. Anche in questo caso l'ordine emesso con procedura accelerata non è immediatamente efficace, ma lo diventa solo a seguito di convalida da parte dell'organo incaricato. Il comma 3, infine, dispone la trasmissione dei certificati emessi in relazione a determinati reati al procuratore generale presso la corte d'appello e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, secondo le rispettive competenze, per l'esercizio delle loro funzioni di coordinamento delle indagini. L'articolo 5 individua nel Ministero della giustizia l'autorità centrale responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati (EPOC e EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e conservazione, nonché delle notifiche, della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione della corrispondenza ufficiale inerente agli ordini ed ai certificati. L'articolo 6 - in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 - delinea le modalità di esecuzione dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione. Vengono individuati, quali autorità di esecuzione: il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono; il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale (comma 1). Ai sensi del comma 2 il procuratore della Repubblica distrettuale è destinatario delle notifiche, riservate all'autorità di esecuzione, dell'emissione, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, di un ordine europeo di

produzione per ottenere dati sul traffico, fatta eccezione per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, o per ottenere dati relativi al contenuto. Il comma 3 prevede poi che, nei casi di notifica dell'ordine di produzione, il procuratore della Repubblica informi, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e il procuratore generale presso la corte di appello, in base ai reati che determinano l'attivazione del coordinamento investigativo secondo le rispettive competenze, mediante la trasmissione di copia dell'EPOC. Il comma 4 delinea un procedimento specifico in caso di esecuzione forzata dell'ordine. Ai sensi del comma 5 se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento dell'ordine ne disporrà l'esecuzione con decreto motivato. Se, invece, la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati sul traffico o di dati relativi al contenuto ai sensi del comma 6, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento dell'ordine, trasmetterà la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, per l'autorizzazione all'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione. Infine il comma 7, infine, prevede che, ferma la disciplina in materia di Procedure di esecuzione dettata dal Regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione è regolato dalla legge italiana. L'articolo 7 dà attuazione ai criteri di delega stabiliti dall'articolo 19, lettera l) della legge di delegazione europea 2024, che prevede l'individuazione le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543. Ai sensi del comma 1 si prevede che sulla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice è competente a decidere il tribunale del riesame. Quando, invece, l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari. Il comma 2 prevede che l'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo dovrà trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorità competente per il riesame, che potrà decidere di confermare o revocare l'ordine nei successivi dieci giorni. Nel caso in cui l'autorità competente per il riesame decida di richiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo, con particolare riguardo al caso in cui il conflitto degli obblighi riguardi diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni. L'articolo 8 individua nel Ministero della giustizia l'autorità competente per l'elaborazione e trasmissione delle statistiche relative alle prove elettroniche, nonché per le notifiche alla Commissione europea previste dal regolamento. L'articolo 9 reca disposizioni di coordinamento finalizzate alla modifica delle norme dell'ordinamento interno necessarie ad armonizzare il quadro giuridico nazionale e a favorire un efficace perseguimento delle finalità del Regolamento. L'articolo 10 prevede, infine, le autorizzazioni di spesa necessarie a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [SISLER](#) invita la senatrice Stefani ad illustrare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione del merito relativi al provvedimento in titolo.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra quindi gli emendamenti riferiti al testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge 162, 199, 611, 631, 828, 1242, 1257, 1481, 1521, 1570 e 1589, recante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Per le parti di competenza della commissione Giustizia, con particolare riguardo agli articoli 1, 8 e 9 non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo presentata dalla relatrice viene approvata.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere favorevole con un'osservazione)

Il presidente [BONGIORNO](#) invita il senatore Sallemi ad illustrare gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione del merito relativi al provvedimento in titolo.

Il senatore [SALLEMI](#) (FdI), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti presentati il 9 ottobre al nuovo testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 1136, su cui la Commissione giustizia la scorsa settimana aveva espresso un parere favorevole con condizione. Per i profili di competenza della Commissione Giustizia segnala le seguenti proposte: l'emendamento 2.6, che sostituisce integralmente l'articolo 2 del disegno di legge in materia di accesso dei minori ai social e alle piattaforme di condivisione video; l'emendamento 2.7, che estende le limitazioni all'accesso per i minori - con conseguente obbligo di verificare l'età per i fornitori dei servizi - anche *aichatbot* di intelligenza artificiale; gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, che consentono l'attivazione di account per i minori di quattordici (emendamento 2.9) e quindici anni (emendamenti 2.8, 2.10), previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, unicamente su *social network* e piattaforme di condivisione di video e immagini garantiti per l'utenza minorile; l'emendamento 2.11, che estende gli obblighi di verifica dell'età anche ai fornitori dei servizi di *app store*; l'emendamento 2.0.2, che introduce un divieto per i fornitori di servizi della società dell'informazione di effettuare attività di profilazione o predisposizione di raccomandazioni automatizzate personalizzate nei confronti di utenti minori di diciotto anni; l'emendamento 2.0.3, che introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di social networking o condivisione di contenuti audiovisivi un obbligo di comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) delle misure adottate per prevenire l'esposizione dei minori a contenuti violenti, sessualmente espliciti o potenzialmente dannosi per la salute psichica e fisica; l'emendamento 2.0.4, che introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di *social networking* o condivisione di contenuti audiovisivi l'obbligo di rendere disponibili, gratuitamente e in modo facilmente accessibile, strumenti di controllo parentale; gli emendamenti 2.0.5, 2.0.6 e 2.07, che escludono da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme i servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e

assistenza come ad esempio quelli di Telefono Azzurro; gli emendamenti 3.8, 3.10 e 3.11, che introducono per i fornitori un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di design o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori; l'emendamento 4.0.8, che introduce il diritto per il minore che abbia compiuto quattordici anni richiedere la cancellazione dei dati personali anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale anche se pubblicate con il consenso del minore; l'emendamento 5.0.6, che prevede una regolamentazione dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori. Al riguardo, analogamente a quanto già richiamato nel parere della Commissione Giustizia del 26 giugno 2024 sul testo originario dell'Atto Senato n. 1136, si segnala che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro; l'emendamento 5.0.7, che istituisce presso l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione il Centro nazionale per la tutela dei ragazzi online - Ce.N.T.R.O., con compiti di analisi e sviluppo delle segnalazioni provenienti dagli organi di polizia, anche stranieri, nonché da soggetti pubblici e privati impegnati nella tutela dei minori in rete; l'emendamento 5.0.8, che definisce una disciplina in materia di tutela del benessere psicofisico dei minori di età superiore a quindici anni che utilizzano chatbot di intelligenza artificiale; l'emendamento 6.5, che introduce l'obbligo di installazione applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica; Ferme restando le valutazioni sul merito delle proposte emendative, per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone l'espressione di un parere favorevole sulle ulteriori proposte emendative trasmesse il 9 ottobre, con l'osservazione già richiamata riferita all'emendamento 5.0.6. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, viene approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che in discussione generale è intervenuto il senatore Potenti e chiede ai senatori se intendano intervenire.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) chiede di poter intervenire in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1434) Cristina TAJANI e altri. - Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ritiene che prima di aprire la discussione generale, in considerazione della natura tecnica del provvedimento, sia opportuno procedere a delle qualificate audizioni che saranno stabilite nell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti del Gruppi che sarà convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1502) Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore Zanettin ha già illustrato il provvedimento. Chiede se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) chiede di poter intervenire in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 5 agosto si era svolta l'illustrazione del provvedimento da parte del senatore Rastrelli ed era intervenuto in discussione generale il senatore Damiani. Chiedo se vi siano ulteriori interventi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il **PRESIDENTE** avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ADA LOPREIATO, SCARPINATO E ANNA, BILOTTI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 299

La 2ª Commissione in sede di esame dell'A.G. recante: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87";

premesso che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto reca modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, l'intervento di riorganizzazione, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, prevede di: potenziare le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria mediante l'istituzione di due nuove direzioni generali dedicate specificamente alle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e ai servizi logistici e tecnici del medesimo Corpo e aggiornare la distribuzione territoriale dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, con la creazione di un nuovo Provveditorato per le regioni Abruzzo e Molise (con sede a Pescara) ove confluiscono 16 istituti penitenziari delle regioni Marche, Abruzzo e Molise che attualmente rientrano nelle competenze territoriali degli attuali provveditorati dell'Emilia Romagna-Marche e del Lazio-Abruzzo e Molise, che si occupano della gestione di complessivi 40 istituti penitenziari (Art. 1); innovare l'organizzazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, spostando la collocazione del predetto laboratorio, incardinato presso il Ministero della giustizia, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento alla Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria (Art.2); istituire, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, una Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti e l'istituzione della Segreteria del Capo di Gabinetto, al fine di supportare le attività istituzionali di

quest'ultimo (Art. 3);

considerato che:

la suddetta Struttura di missione ha la funzione di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali anche al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti;

la Segreteria del Capo di Gabinetto, diretta dal capo segreteria, coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi impegni curando la predisposizione di elementi istruttori e di supporto. Si tratta di una misura organizzativa diretta a realizzare incrementi in termini di efficienza ed efficacia nella gestione e nel coordinamento degli uffici di diretta collaborazione da parte del Capo di gabinetto;

il numero delle risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro viene incrementato di 20 unità, anche in ragione delle nuove funzioni demandate all'Ufficio di Gabinetto ovvero quelle relative al supporto all'organo politico nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa;

considerato ancora che:

analizzando il provvedimento da un punto di vista finanziario si evidenzia che lo stesso risulta essere ad invarianza di oneri. Questo in ragione di due fattori:

l'incremento del contingente delle risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione è controbilanciato da una equivalente diminuzione di quelle in servizio presso l'ufficio dell'Ispettorato generale (da 145 a 125 unità);

la figura di capo segreteria del Capo di gabinetto, risulta essere realizzata rendendo indisponibili un numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale presso l'amministrazione giudiziaria equivalenti dal punto di vista finanziario pari complessivamente a sei individuati nell'ambito della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione;

considerato infine che:

esaminando, invece, da un punto di vista politico lo schema di decreto, non appare logico a chi scrive prevedere, anche a detrimento di altri uffici del Ministero, un potenziamento di una struttura quale l'Ufficio di Gabinetto che non ha certamente dato buona prova di sé,

esprime, per quanto di competenza, parere NON OSTATIVO con la seguente condizione:

Sopprimere l'articolo 3.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAZOLI, MIRABELLI, ANNA ROSSOMANDO E VERINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 299

La 2^ Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, (A.G n. 299),

premesso che:

preliminarmente occorre evidenziare come la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel parere reso in data 26 agosto 2025 abbia evidenziato come la richiesta di parere non sia accompagnata dalla trasmissione del previsto atto di concerto del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, chiarendo come tale atto non possa essere surrogato né da un mero nulla osta né da una postuma approvazione in cui la volontà risulti già formata;

l'articolo 1 interviene sull'organizzazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria istituendo, tra le altre cose, due nuove direzioni generali del corpo di polizia penitenziaria. Inoltre, l'articolo è finalizzato alla creazione del nuovo Provveditorato regionale per Abruzzo e Molise con sede a Pescara;

l'articolo 2 innova l'organizzazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, spostando la collocazione del predetto laboratorio, incardinato presso il Ministero della giustizia, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento alla Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria istituita dall'articolo 1 del provvedimento in esame;

l'articolo 4 reca disposizioni transitorie e l'articolo 5 la clausola d'invarianza finanziaria escludendo oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

rilevato che:

l'articolo 3 introduce rilevanti modifiche all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, attraverso l'istituzione della Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa e della Segreteria del Capo di Gabinetto all'interno dell'Ufficio di Gabinetto;

l'articolo attribuisce alla nuova Struttura di missione funzioni di analisi, studio e supporto strategico in materia di programmazione finanziaria e revisione della spesa in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 22-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il predetto articolo, inoltre, incrementa la dotazione organica complessiva degli uffici di diretta collaborazione del Ministro da 201 a 221 unità, riducendo parzialmente il contingente dell'Ispettorato generale- da 145 a 125 unità - ma, al contempo, creando un ulteriore incarico dirigenziale generale e nuovi incarichi dirigenziali non generali;

le disposizioni in esame estendono al Capo della segreteria del Capo di Gabinetto il trattamento economico previsto per il capo segreteria del Ministro, con effetti che, seppure formalmente ricondotti all'invarianza della spesa mediante la dichiarata compensazione con incarichi equivalenti, rischiano di determinare un aggravio indiretto di costi;

occorre evidenziare come l'asserita invarianza finanziaria sia assicurata, secondo quanto si legge nella Relazione Tecnica, rendendo indisponibili un numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale equivalenti dal punto di vista finanziario e pari complessivamente a sei. Dunque, per assicurare il trattamento economico della sola figura di Capo della Segreteria del Capo di Gabinetto si rende necessario un ammontare di spese equivalente a ben sei incarichi dirigenziali;

l'articolo in esame, infine, amplia i compiti dell'Ufficio di Gabinetto, già centrale nell'assicurare il raccordo tra indirizzo politico del Ministro e attività dei Dipartimenti, con il pericolo di determinare duplicazioni di competenze, sovrapposizioni funzionali e una eccessiva concentrazione delle funzioni presso la diretta collaborazione del Ministro;

appare, pertanto, in contraddizione con le finalità complessive di razionalizzazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa perseguite dal provvedimento, poiché introduce strutture ulteriori presso il centro politico-amministrativo invece che rafforzare gli apparati tecnici e territoriali;

in conclusione, le disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento de quo rappresentano un intervento che rischia di tradursi in un ampliamento di apparati centrali a prevalente valenza politica, piuttosto che in un reale miglioramento dell'efficienza amministrativa;

esprime parere non ostativo,

a condizione che sia soppresso l'articolo 3 dello schema di decreto in esame.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1136

La Commissione, esaminati per i profili di competenza gli ulteriori emendamenti presentati al nuovo testo proposto dal relatore e trasmessi in data 10 ottobre 2025, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

- in relazione all'emendamento 5.0.6 segnala che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1519](#)

Art. 10

10.0.100/1

[Naturale](#), [Lopreiato](#)

All'emendamento 10.0.100, al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) dopo l'articolo 24-*quinquies* è inserito il seguente:

"Art. 24-*quinquies*.1

(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola)

1. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per l'intero importo ovvero per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto."».

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 322(ant.) del 15/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2025
322^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1519\)](#) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuto ed è in distribuzione un primo parere della Commissione bilancio relativo a tre emendamenti; il parere sui restanti emendamenti resta invece sospeso. Pertanto non è possibile procedere alle votazioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione ([n. 303](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n.91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri è stato incardinato il provvedimento. Chiede se vi siano già interventi in discussione generale o se possa essere rinviata posto che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 16 novembre.

La Commissione conviene sul rinvio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(29\)](#) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(42\)](#) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

[\(1028\)](#) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

[\(1122\)](#) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(1131\)](#) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato. Rinvio dell'esame degli

emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 novembre 2024.

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*), relatore, illustra il nuovo testo unificato redatto per i connessi disegni di legge n. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122 e 1131 in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dell'esame dall'8a Commissione il 10 settembre scorso. Il Capo I reca le «Finalità e definizioni» dell'intervento normativo. In particolare, l'articolo 1 prevede che la legge promuove la rigenerazione urbana quale strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Il comma 2 individua gli obiettivi specifici per il conseguimento di tale finalità. I successivi commi 3, 4 e 5 disciplinano l'adeguamento delle regioni e dei Comuni alle disposizioni della legge, mentre il comma 6 prevede che gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle semplificazioni urbanistiche e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7. L'articolo 2 reca nel dettaglio le definizioni generali relative alle materie oggetto del disegno di legge, come «ambiti urbani», «rigenerazione urbana», «consumo di suolo». Il Capo II introduce disposizioni per la «Governance della rigenerazione urbana». L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, in primo luogo nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nei comuni; i successivi commi 2, 3 e 5 individuano, rispettivamente, le funzioni del Ministero, delle regioni e dei comuni. Il comma 4, invece, dispone che gli interventi di cui al comma 3, lettera *b*) [ovvero le misure incentivanti per gli interventi di rigenerazione urbana, come ad esempio il riconoscimento come misura premiale di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive) non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree di inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il comma 6 dispone infine la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi semplificata per gli interventi adottati ai sensi dell'articolo 3. Il Capo III riguarda gli «Strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana».

L'articolo 4 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata. L'articolo 5 reca invece disposizioni per la programmazione comunale di rigenerazione urbana. Il nuovo articolo 6 reca disposizioni per l'utilizzo del patrimonio esistente per il conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana, prevedendo al comma 1 che le aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c*), possono proporre la permuta o la cessione, anche parziale, di immobili ad uso prevalentemente abitativo con altri immobili ad uso prevalentemente abitativo di proprietà di soggetti pubblici o privati o come corrispettivo della riqualificazione di immobili ad uso abitativo facenti parte del patrimonio edilizio da loro gestito. Il comma 2 precisa che le operazioni di permuta o di cessione sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 disciplina le modalità di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana. L'articolo 8 disciplina gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana; nel dettaglio il comma 1 prevede che agli interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su interi immobili all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *a*), mediante ristrutturazione edilizia, inclusa la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici esistenti, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera *d*), e 10, comma 1, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che comportino il cambio di

destinazione d'uso, si applicano all'intero immobile le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di mutamento della destinazione d'uso. In questi casi, il comma 2 precisa che tali interventi se comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano degli incrementi volumetrici previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'articolo 9 disciplina le modalità di partecipazione delle comunità locali alla definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, vincolati alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L'articolo 11 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana. L'articolo 12 disciplina gli incentivi economici e fiscali per gli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 4 dispone che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. L'articolo 13 introduce misure di semplificazione. Il comma 1 prevede che l'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia. Il comma 2 modifica l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. I commi 3, 4 e 5 recano disposizioni per il caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla legge comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso. L'articolo 14 reca infine la copertura finanziaria.

Non avendo osservazioni da formulare, propone un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), rilevando come il provvedimento sia diretto a snellire alcuni snodi procedurali relativi al gratuito patrocinio. In proposito, ritiene che la Commissione dovrebbe concentrare il proprio esame anche su due aspetti non considerati dal disegno di legge: in primo luogo, sarebbe opportuno che la documentazione giustificativa relativa all'accesso al gratuito patrocinio sia richiesta prima che il giudice trattenga in decisione la causa. Infatti, molto spesso questa documentazione - che non può essere prodotta in autocertificazione ma è rilasciata dall'Agenzia delle entrate - viene richiesta al termine dell'iter processuale con conseguente allungamento dei tempi. Tale anticipazione consentirebbe altresì di poter ridurre i tempi della liquidazione per gli avvocati del gratuito patrocinio in quanto, come è noto, il pagamento delle somme dovute per tali prestazioni avviene a distanza anche di molti anni. Pertanto, invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di intervenire da un lato per anticipare il momento della richiesta di produzione della documentazione giustificativa per l'accesso al gratuito patrocinio, dall'altro per assicurare che la liquidazione dei compensi degli avvocati che prestano la loro attività in questo ambito siano corrisposti in tempi più celeri.

Il senatore [RASTRELLI](#) (Fdl) ritiene che le soluzioni proposte dalla senatrice Lopreiato possano

rendere più macchinoso il procedimento, non avendo colto appieno l'obiettivo del disegno di legge in esame. Infatti, il gratuito patrocinio è un istituto essenziale dell'ordinamento in quanto garantisce a chiunque, in qualsiasi tipo di procedimento giurisdizionale, il diritto alla difesa costituzionalmente previsto. Il disegno di legge dà concretezza all'istituto in quanto introduce un equilibrio tra gli articoli 76 e 79 del testo unico in materia di spese di giustizia, prevedendo che soltanto ove non venga comunicata una variazione rilevante ai fini del superamento del tetto di reddito previsto per l'accesso al gratuito patrocinio, l'omessa comunicazione sia causa della revoca del beneficio. La necessità del provvedimento nasce da una discutibile pronuncia della Corte di cassazione che ha stabilito che l'omessa comunicazione di qualsiasi variazione di reddito, ancorché ricompresa nella soglia reddituale per accedere al gratuito patrocinio, comporti la decadenza dall'istituto: ciò ha creato un corto circuito che il disegno di legge contribuisce a sanare per salvaguardare nella sua essenza l'istituto del gratuito patrocinio e, di conseguenza, il diritto alla difesa.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede di poter intervenire in discussione generale in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1502) Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) rileva come il disegno di legge in esame capovolga il sistema introdotto dalla riforma Cartabia del processo civile in via generale. Ritene estremamente importante la presenza in udienza degli avvocati e delle parti, in quanto vi è la possibilità di fornire chiarimenti rispetto alle note scritte già depositate. L'oralità nel processo rappresenta certamente un elemento fondamentale ma, al contempo, non possono essere dimenticati alcune criticità presenti nel sistema previgente: ad esempio, agli avvocati capitava non di rado di dover attendere molte ore in udienza per poi prendere atto di un mero rinvio della trattazione della causa. Se è vero pertanto che in alcuni ambiti, come nel diritto di famiglia, la presenza in udienza del giudice, degli avvocati delle parti è a suo parere fondamentale, non possono essere sottaciuti i vantaggi della trattazione scritta in altre circostanze, come ad esempio quando il contenzioso si svolge in regioni diverse rispetto a quelle di residenza. È opportuno pertanto valutare un bilanciamento tra le esigenze di oralità del procedimento in alcune particolari materie, e i vantaggi che in altri casi comporta la trattazione cartolare delle cause.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), riservandosi una valutazione più approfondita del provvedimento nel prosieguo dei lavori, condivide in via generale l'esigenza di ripristinare l'oralità e l'immediatezza - e quindi la presenza fisica delle parti davanti al giudice - nel processo civile, che non può trasformarsi del tutto in un processo meramente cartolare. Pone tuttavia all'attenzione della Commissione la necessità di evitare il rischio di un ritorno ad un passato che si è caratterizzato per criticità molto ampie in cui, non di rado, le udienze erano sostanzialmente funzionali al rinvio della trattazione. Sebbene l'interlocuzione tra le parti rappresenti sempre un valore aggiunto nei procedimenti, in moltissimi casi tale interlocuzione non appare così fondamentale e necessaria: occorre cioè individuare il punto di equilibrio tra le esigenze di oralità del procedimento civile e quelle, pur presenti di trattazione scritta. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59193

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 457(pom.) del 21/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025

457^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1502) Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo, avanzata dal RELATORE.

La Commissione approva.

(1617) BALBONI e altri. - Istituzione della Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la giornata, da celebrare il 27 luglio, non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 e che le amministrazioni possono promuovere e organizzare eventi senza oneri a carico della finanza pubblica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, avanzata dal RELATORE.

La Commissione approva.

(1661) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo, avanzata dalla RELATRICE, che risulta approvata.

(1662) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, dotato di relazione tecnica, reca all'articolo 7 una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 6, segnala che viene modificato l'articolo 25 della legge n. 128 del 2012 in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. In particolare, la lettera a), modificando il comma 1, prevede che la Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto.

La lettera b), modificando il comma 3, stabilisce che, per le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1 del medesimo articolo 25.

Al riguardo, considerato che, ai sensi del vigente comma 3 dell'articolo 25 suddetto, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa alle scelte non espresse da parte dei contribuenti e che gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato, occorre avere elementi informativi aggiuntivi per chiarire se dalla rinuncia a tale quota di gettito possano derivare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione una nota recante elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: viene confermato che dalla misura non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, viene infatti evidenziato che il gettito dell'otto per mille costituisce un dato non modificabile, in quanto correlato all'ammontare del gettito fiscale e alle scelte dei contribuenti. Pertanto, la dichiarazione della Chiesa Apostolica di voler partecipare alla ripartizione del gettito del suddetto otto per mille, a cui finora aveva rinunciato, produrrà una semplice ripartizione proporzionale tra tutti gli aventi diritto, fermo restando l'importo complessivo da assegnare, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella pomeridiana seduta del 15 ottobre.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, riepiloga gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.21, analoga a 1.22, nonché 1.32, 1.34, 1.45 e 1.46, accantonate su richiesta del Governo. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 2.2, analoga a 2.3, 2.4 e 2.5, 2.6, analoga a 2.7 e 2.8, nonché 2.11, accantonate su richiesta del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula *standard*.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulle analoghe proposte 7.2 e 7.3, accantonate su richiesta del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 9.100, accantonata su richiesta del Governo.

Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 10.0.100 e 10.0.100/1, accantonate su richiesta del Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 11.8, accantonata su richiesta del Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 13, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 13.100, accantonata su richiesta del Governo.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.1, analogo a 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, nonché 14.6, analogo a 14.7, 14.8 e 14.9, accantonati su richiesta del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di accantonare gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.0.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, essendo ancora in corso l'*iter* istruttorio.

Sulle proposte 1.45 e 9.100, non ha osservazioni da formulare.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 15 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.45 e 9.100.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.0.100."

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1624\)](#) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 13, in materia di zone di interesse turistico subacqueo, in ordine ai profili affrontati dalla relazione tecnica, per quanto riguarda la piattaforma *web* dedicata, finanziata a valere su risorse PNRR, appare necessario che il Governo chiarisca con quali risorse la stessa continuerà a funzionare dopo il termine di efficacia del PNRR.

Appare necessario inoltre approfondire le eventuali implicazioni finanziarie del comma 3, che permette ai centri di immersione e di addestramento subacqueo di prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo. Infatti, pur configurando la norma una mera possibilità, la sua attuazione potrebbe implicare la stipula di convenzioni fra il Ministero e detti centri, che potrebbero configurare profili di onerosità.

In merito all'articolo 15, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori assicurazioni circa la capacità dei soggetti pubblici interessati dalle disposizioni, quali l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), lo Sportello telematico (STED) e l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), a svolgere i compiti loro assegnati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente, anche tenendo conto della previsione del dimezzamento dei tempi, da 60 a 30 giorni, entro i quali devono essere concluse alcune tipologie di procedure amministrative, di cui lettere *d)* ed *u)*.

In relazione alla lettera *f)*, occorre acquisire dal Governo elementi informativi circa gli effetti finanziari derivanti dalla richiesta dei certificati del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Per quanto riguarda la lettera *g)*, occorre valutare gli effetti finanziari in materia di incasso delle sanzioni amministrative, derivante dalla limitazione della responsabilità solidale del proprietario o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità da diporto, alla mera comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente.

Con riferimento all'articolo 18, in relazione alla lettera *e)* e alla previsione dell'articolo 315, secondo comma, n. 5, del regolamento del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di versamento da parte del richiedente l'iscrizione di una somma a garanzia del pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave, pur considerando i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che di fatto evidenzia l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica per effetto dell'abolizione del predetto deposito cauzionale, il Governo dovrebbe comunque assicurare che attualmente nessuna somma è versata al bilancio dello Stato a tale titolo e che quindi la sua abolizione non determina alcuna perdita di gettito con conseguente onere a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla lettera *i)*, concernente la disciplina della digitalizzazione delle carte di bordo, il Governo dovrebbe assicurare che le amministrazioni pubbliche coinvolte dalla disposizione non necessitano di alcun aggiornamento delle proprie strutture informatiche che non possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 20, in materia di sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni sui risparmi di spesa citati dalla relazione tecnica, per la riduzione dell'attività degli ispettori nonché sui mancati introiti per le ispezioni. Il Governo dovrebbe chiarire inoltre se tali risorse siano destinate anche ad ulteriori finalizzazioni, oltre quelle strettamente connesse alle attività ispettive.

In ordine all'articolo 26, comma 1, posto che la norma riconosce al Ministero dell'università e della ricerca una funzione di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca, volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere, il Governo dovrebbe confermare che tali attività potranno trovare attuazione nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 27, in tema di regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione, occorre osservare che, l'assunzione formulata dalla relazione tecnica, che gli oneri a carico delle imprese siano attualmente pari al 56 per cento dell'onere teorico complessivo non sembrerebbe corretta. Infatti, è vero che, a decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, che prevedevano l'integrale fiscalizzazione degli oneri contributivi per le imprese armatrici, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento, tuttavia il successivo articolo 6-*bis*, norma speciale riguardante le imprese armatoriali che esercitano la pesca nel Mediterraneo, prevede per le imprese appena citate che il predetto beneficio operi nel limite del 70 per cento, per cui la riduzione dovrebbe corrispondere in realtà al 31 per cento, con la conseguenza che l'onere a carico dell'impresa sarebbe attualmente del 69 per cento, in luogo del 56 per cento indicato. L'onere unitario annuo per la finanza pubblica salirebbe pertanto a 3.450 euro, per un totale di 1,9 milioni di euro, in luogo degli 1,5 milioni stimati.

Il Governo dovrebbe inoltre chiarire l'origine dell'affermazione della relazione tecnica, nella sua parte discorsiva, secondo la quale "il costo degli sgravi di cui al presente articolo ammonta a circa 3 milioni di euro per il primo anno", il che non trova riscontro nei dati e calcoli forniti, né riscontro nel prospetto riepilogativo dei saldi. Va rilevato, comunque, che l'onere recato dall'articolo in esame risulta configurato come limite massimo di spesa.

Rileva inoltre che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità,

che esso si caratterizza per avere ampi margini di modulabilità, che le finalità del provvedimento in esame sono conformi a quelle proprie del Fondo e che si è proceduto ad una riduzione maggiore in termini di saldo netto da finanziare per tenere correttamente conto dei criteri di contabilizzazione delle somme ivi iscritte, correlati al meccanismo di impatto degli interventi tipici a carico del fondo, coinvolgenti la contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda l'articolo 30, concernente la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, rileva che, in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, la stima dell'onere massimo teorico, quantificata in 162.000 euro, per la corresponsione delle spese di missione ai tre ulteriori esperti previsti dalla disposizione in esame, non appare regolata sulle ipotesi più prudenziali assunte dalla relazione tecnica. Infatti, viene individuato in quattro il numero massimo di volte in cui la commissione si riunisce in un anno, mentre la quantificazione dell'onere è stato effettuato su tre riunioni, adducendo che la partecipazione possa avvenire con modalità da remoto. Tale ultima circostanza però non è obbligatoria e non si può escludere a priori che la partecipazione alle riunioni delle commissioni avvenga sempre in presenza. Osserva inoltre che la quantificazione è stata operata prevedendo un costo medio di spesa di missione di 666 euro per esperto, anziché assumendo l'importo previsto massimo di 700 euro ad esperto. Tenuto conto di quanto premesso, il Governo dovrebbe assicurare che anche nell'ipotesi più prudentiale l'onere sia sostenibile per i bilanci delle aree marine protette e non determini pregiudizi negli equilibri di bilancio per tali enti.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 283.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione ([n. 303](#))

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto concerne l'articolo 3, in tema di emissione degli ordini europei di conservazione, che la relazione tecnica afferma che l'onere complessivo stimato per realizzare e garantire le attività previste nell'articolo in questione, nonché agli articoli 4 e 6, è pari a euro 280.000 per l'anno 2025 e a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, rappresenta che la relazione tecnica riferita alla legge di delegazione europea 2024 riportava oneri di importo stimato superiore, comprendenti non solo i costi per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei punti di accesso e del *software* di *reference implementation*, ma anche i costi per le risorse *hardware* e per le risorse software di base e per l'integrazione tra il Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) e la *reference implementation*, per un totale di 2.145.412 euro per il 2025 e 225.840 euro dal 2026.

Per quanto di competenza, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito alle spese da sostenere per l'attuazione della delega e, in particolare, in merito alla differenza tra gli oneri, di maggiore importo, stimati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di delegazione europea 2024 e quelli stimati nel presente provvedimento.

Osserva, inoltre, che la relazione tecnica non quantifica, almeno espressamente, gli oneri per il pagamento dell'IVA, mentre in sede di esame al Senato della legge di delegazione europea 2024, il Governo, pur confermando la prudenzialità della quantificazione degli oneri, aveva motivato l'avvenuta stima dei costi al netto dell'IVA, in relazione al fatto che l'imputazione della stessa sarebbe potuta avvenire successivamente all'esito della valutazione del corrispondente regime applicabile. In

merito a tale aspetto appare pertanto necessario che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti. Con riferimento all'articolo 10, segnala che il comma 1 reca la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3, 4 e 6: a tale riguardo rileva che, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, lo schema di decreto in esame costituisce il primo passo dell'attuazione del regolamento (UE) 2023/1543, mentre le ulteriori disposizioni di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 saranno oggetto di un successivo decreto legislativo. In questo contesto, fermo restando quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che la disposizione in esame utilizza solo parzialmente l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 4, della citata legge n. 91 del 2025, al fine di far fronte agli oneri derivanti dalle attività di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato nonché del *software* di implementazione di riferimento, quantificati in misura corrispondente a quanto a suo tempo indicato, per le medesime voci di spesa, dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di delegazione europea 2024.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 10, che reca una clausola di invarianza finanziaria per le restante disposizioni, occorre valutare l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di specificare, altresì, che dalla attuazione 3, 4 e 6, ad eccezione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 10, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con quanto già stabilito in via generale dall'articolo 19, comma 5, della legge di delega n. 91 del 2025.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio del Senato n. 280 e della Camera dei deputati n. 375.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori chiesti dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(578) RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sul testo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo sulla richiesta di relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La rappresentante del GOVERNO prende nota della sollecitazione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1326) PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 6 maggio scorso.

La rappresentante del GOVERNO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1552) MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 22 luglio.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (n. 276)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 13 e 14, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che non risulta sciolta la riserva da parte del Presidente del Senato, non essendo ancora pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata.

La rappresentante del GOVERNO conferma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1325) OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 settembre.

Il senatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 27 maggio scorso.

La sottosegretaria SAVINO prende nota del sollecito sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il senatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) sollecita il Governo a formulare il proprio avviso sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

